



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

**SEGRETARIO GENERALE**

## **ORDINANZA N° 61 DEL 06/04/2020**

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI PROTETTIVI SINO AL 13 APRILE 2020.

### **IL SINDACO**

**VISTI** rispettivamente:

- l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;
- il decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all'art.3, comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- il DPCM 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative;
- il DPCM 25 febbraio 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM 1 marzo 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il DPCM 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; - il decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 consente gli spostamenti delle persone fisiche solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita, motivi di salute;

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 9/2020 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che demanda ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 predisponendo il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, nonché di vietare nel medesimo arco temporale lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza abituale o domicilio presso le seconde case;

**VISTO** il D.L. 25 marzo 2020 n° 19 e il D.C.P.M. 1° aprile 2020 di proroga delle disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus covid- 19;

**RITENUTO** indispensabile e necessario garantire un ulteriore elevato livello di sicurezza al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. 1° aprile 2020 all'art. 1, comma 1, ha esteso efficacia delle disposizioni dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle recate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 1 lett. b), del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, dispone che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo le parole “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- che l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone il divieto di assembramenti, è tutt'ora in vigore;

**PRESO ATTO** che con l'ordinanza regionale 16/2020 sono state rivalutate dal Presidente della Giunta Regionale anche le disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, disponendo quanto segue:

- a) di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020;
- b) di vietare, dalle ore 00.00 del 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra Comuni diversi.

**RICHIAMATE** le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale e la possibilità di emanare misure di contenimento ai sensi dell'art 3 del D.L. n° 19/2020 che non eccedano le norme statali;

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze nn. 54, 56 e 57 rispettivamente del 19/03/2020, 31/03/2020 e 04/04/2020 che si confermano integralmente;

**DATO ATTO** che l'istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta – Segretario Generale, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 50 c. 4 del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

**TENUTO CONTO** dell'art. 3, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le norme statali, né eccedendo i limiti indicati nell'art. 1;

**CONSIDERATO** che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici; - che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale: dalle ore 00.00 di martedì 7 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 di lunedì 13 Aprile 2020:

- tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;
- l'accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando guanti e mascherine in modo corretto;
- il medesimo obbligo è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso generalizzato nei locali di cui sopra comprese le fermate degli autobus;

### **INVITA**

tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati hanno l'obbligo di fornire i propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani

### **INFORMA**

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

## **DISPONE**

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

- a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che, la stessa, sia integra e che aderisca bene al volto;
- c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
- d) sostituirli quando diventa umida, con una nuova e non riutilizzarla se è una mascherina mono-uso;
- e) per toglier la mascherina occorre prenderla dall'elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

## **RICORDA CHE:**

- occorre restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina sempre se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

## **AVVERTE**

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

Ventimiglia, 06/04/2020

**Il Sindaco**

*Gaetano Scullino / INFOCERT SPA*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581  
Sito Internet: [WWW.comune.ventimiglia.it](http://WWW.comune.ventimiglia.it) – E-Mail Certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)  
P. IVA / C.F. : 00247210081